

	COMUNE DI BARANZATE Città Metropolitana di Milano Cod. n. 250	C.C.	Numero	Data
			15	28/04/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2016** il giorno **28** del mese di **aprile** alle **18:00** nella sala consiliare della scuola media del Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di prima convocazione.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

		Presente	Assente
ELIA LUCA MARIO	Sindaco	SI	
ROSSINI RICCARDO	Vicesindaco	SI	
NATOLI MASSIMO	Consigliere	SI	
TOPPETA ALFREDO VINCENZO	Consigliere	SI	
CROCE MARIO ROMOLO	Consigliere	SI	
MALASPINA MATTEO	Consigliere	SI	
BEVILACQUA ZOE MARIA	Consigliere	SI	
CERVELLERA ROSANNA	Consigliere	SI	
PEPE ALESSANDRO	Consigliere	SI	
DI MAIO ILARIA	Consigliere	SI	
DONAGGIO UMBERTA	Consigliere	SI	
DE FILIPPIS IONELA	Consigliere	NO	SI
CESARATTO FRANCO STEFANO	Consigliere	SI	
PRISCIANDARO PIETRO	Consigliere	NO	SI
BANFI VERONICA	Consigliere	NO	SI
NICOLINI VANESSA	Consigliere	SI	
CARACAPPA LUCA	Consigliere	SI	
		14	3

Assiste il Segretario Comunale **Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Presidente**, Sig. **PEPE ALESSANDRO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti e che rispetto all'appello iniziale risulta presente il Consigliere De Filippis;

Visto che con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (così detta Legge di Stabilità 2014), con decorrenza 1 gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

Visto che la Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta al possesso di immobili e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata in un tributo per servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2014 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto che la legge 28 dicembre 2015 n. 208, c.d. Legge di Stabilità 2016, ha introdotto novità modificative al dispositivo normativo in materia di TASI come sotto specificato:

Art. 1 comma 14 lettera "a" <i>modifica il comma 639 Legge 147/2013</i>	Eliminata la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 – A9.
Art. 1 comma 14 lettera "b" <i>sostituisce il comma 669 Legge 147/2013</i>	Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni così dette "di lusso" classificati nelle categorie catastali A1 – A8 – A9.
Art. 1 comma 14 lettera "c" <i>interviene sul comma 678 Legge 147/2013</i>	Viene previsto che l'aliquota TASI per i così detti "immobili merce" è ridotta al valore del '1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al valore del 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento
Art. 1 comma 14 lettera "d" <i>integra il comma 681 Legge 147/2013</i>	Viene previsto che il possessore di una abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario) ad eccezione degli immobili "di lusso", versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016

	quota, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.
Art. 1 comma 53 <i>modifica il comma 678</i> <i>Legge 147/2013</i>	Dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, la TASI determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Visto che l' art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 19/04/2016 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni sulla Tassa Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

Considerato che dall'applicazione dei disposti di cui alla recente legge di stabilità 2016, risultano, per la Tassa Servizi Indivisibili (TASI) anno 2016 le aliquote di seguito rappresentate:

Gruppo categoria catastale	o Aliquota	Note
Abitazioni principali e relative pertinenze	1,5 per mille per abitazioni di categoria A1 – A8 – A9 Esclusione per abitazioni di categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7.	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche: <ul style="list-style-type: none">• l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di uso- frutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;• l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o uso-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, ma anche alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento

		<p>o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) per le quali si continua ad applicare la misura del 4 per mille e la detrazione di 200 Euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso nel territorio</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari• il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008• l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
--	--	--

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016

		<ul style="list-style-type: none"> le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenti esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze	1,2 per mille	
Aree fabbricabili	1,2 per mille	
Abitazioni locate a canone concordato	1,2 per mille	Riduzione del 25% della base imponibile TASI per tutte le abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998
Abitazioni in comodato a parenti in primo grado	1,2 per mille	<p>Riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore / figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> il comodante deve risiedere nello stesso Comune il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1 – A8 – A9 il comodato deve essere registrato <p>Il beneficio si applica anche nel caso il cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune, un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8, A9;</p> <p>Nel caso in cui venga concesso in comodato</p>

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016

		<p>l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016).</p> <p>Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017.</p>
--	--	--

Ritenuto di confermare, per la Tassa Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, da detrarsi, fino a concorrenza del suo ammontare:

Abitazioni principali di categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	Euro 50,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
	Euro 25,00= per ogni figlio di età non superiore a 26 anni facente parte del nucleo familiare

Ritenuto di ripartire la tassa nei casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, dando atto che in tali ipotesi quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria:

- a carico dell'occupante nella misura del 10% nel caso di uso diverso dall'abitazione principale
- a carico del titolare del diritto reale nella misura del 90%

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento Imposta Unica Comunale, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che le aliquote di cui alla proposta della presente deliberazione sono state recepite nel progetto di Bilancio di previsione 2016/18

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016

Visto l'articolo 52 comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con Decreto Legislativo. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attestata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del citato D.Lgs. 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Baranzate, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 15 dicembre 2005, così come modificato con la Deliberazione del consiglio Comunale n. 11 del 17 aprile 2007;

Preso atto dell'assenza in aula del Consigliere Rossini, il quale non partecipa alla votazione;

con votazione espressa per alzata di mano a seguito della quale si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 14; n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (L. Caracappa) e n. 2 astenuti (F. S. Cesaratto e V. Nicolini)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) della IUC, approvate nel corso dell'anno 2015 con delibera di C.C. n. 8 del 31 marzo 2015, come meglio di seguito indicate :

Gruppo categoria catastale	o Aliquota	Note
Abitazioni principali e relative pertinenze	1,5 per mille per abitazioni di categoria A1 – A8 – A9 Esclusione per abitazioni di categoria A2	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche: <ul style="list-style-type: none">l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di uso- frutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

	<p>– A3 – A4 – A5 – A6 – A7.</p>	<ul style="list-style-type: none">• l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o uso-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, ma anche alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) per le quali si continua ad applicare la misura del 4 per mille e la detrazione di 200 Euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso nel territorio• l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari• il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008• l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad
--	--	---

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016

		<p>ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p> <ul style="list-style-type: none"> • le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze	1,2 per mille	
Aree fabbricabili	1,2 per mille	
Abitazioni locate a canone concordato	1,2 per mille	Riduzione del 25% della base imponibile TASI per tutte le abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998
Abitazioni comodate a parenti	1,2 per mille	<p>Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore / figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere nello stesso Comune • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1 – A8 – A9 • il comodato deve essere registrato

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016

		<p>Il beneficio si applica anche nel caso il cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune, un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8, A9;</p> <p>Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016).</p> <p>Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017.</p>
--	--	---

3. di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, da detrarsi, fino a concorrenza del suo ammontare:

Abitazioni principali di categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	Euro 50,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
	Euro 25,00= per ogni figlio di età non superiore a 26 anni facente parte del nucleo familiare

4. di ripartire la tassa nei casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, dando atto che quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria:

- a carico dell'occupante nella misura del 10% in caso di uso diverso dall'abitazione principale;
- a carico del titolare del diritto reale nella misura del 90%;

5. di individuare le seguenti tipologie di servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come meglio specificato nel prospetto allegato A) al verbale della presente deliberazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio per i singoli cittadini e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base alla effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi rivolti tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio individuale, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

6. di inviare il presente atto entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre, ai sensi dell'art.13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'articolo 1 comma 10 lettera "e" della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Successivamente il Consiglio, stante l'urgenza, con separata votazione a seguito della quale si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 14; n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (L. Caracappa) e n. 2 astenuti (F. S. Cesaratto e V. Nicolini)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEPE ALESSANDRO

Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA

Certificato di pubblicazione

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA